DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 190/2021

del 9 luglio 2021

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/307]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1755 della Commissione, del 24 novembre 2020, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus coagulans DSM 32016 come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae, pollame da ingrasso e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 della Commissione, del 25 novembre 2020, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 25841 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine, comprese le scrofe, ad eccezione delle scrofe in lattazione al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1761 della Commissione, del 25 novembre 2020, relativo all'autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80109 e KCCM 80197 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (³).
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 della Commissione, del 25 novembre 2020, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) (*).
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1764 della Commissione, del 25 novembre 2020, relativo all'autorizzazione del disodio 5'-inosinato prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium stationis KCCM 80161 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (5).
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1795 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativo all'autorizzazione del chelato di ferro di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (6).
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1796 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativo all'autorizzazione della L-glutammina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* NITE BP-02524 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (7).
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1797 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativo all'autorizzazione della L-valina prodotta da Escherichia coli KCCM 80159 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (8).

⁽¹⁾ GU L 395 del 25.11.2020, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 397 del 26.11.2020, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 397 del 26.11.2020, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 397 del 26.11.2020, pag. 14.

⁽⁵⁾ GUL 397 del 26.11.2020, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 27. (7) GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 36.